

ISPEZIONI E CONTROLLI DEL NAS

Con l'emanazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 13, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico Stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dei Decreti del Ministero della Sanità in data 17 marzo e 24 aprile 1975, e a seguito della fusione con il Comando C.C. Antidroga, Decreto interministeriale del 23.01.1996, la vigilanza e il controllo delle farmacie su tutti gli aspetti dell'attività di espletamento del servizio di assistenza farmaceutica, rientrano fra i compiti dei NN.AA.SS. In virtù di quanto sopra riportato, nell'ambito delle farmacie, il personale dipendente effettua le seguenti verifiche:

Riguardanti gli aspetti autorizzativi amministrativi:

- autorizzazione all'apertura della farmacia (art. 111 e 112 TULLSS);
- iscrizione all'albo professionale del direttore della farmacia (art. 121 TULLSS);
- nomina del direttore responsabile a tempo pieno di farmacia succursale (artt. 118 e 120 TULLSS);
- iscrizione alla Camera di Commercio Ind. Art. per la vendita di articoli non farmaceutici (art. 60 D.M. 4.8.1988 n. 375);
- vendita di prodotti non compresi nella tabella merceologica delle farmacie (art. 56 D.M. 4.2.1988 n. 375);
- esposizione orari apertura e chiusura della farmacia (artt. 119 TULLSS e 29. R.D. 30.9.1938 n. 1706);
- cumulo della professione di farmacista con altre professioni o arti sanitarie (art. 102 TULLSS);
- comunicazione alla U.S.L. competente dell'assunzione di farmacisti collaboratori (art. 12 D.P.R. 21.8.1971 n. 1275);
- conservazione ed ostensibilità della farmacopea ufficiale e della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali (art. 23 TULLS);

Riguardanti gli aspetti relativi alla vendita e conservazione dei farmaci e alle condizioni igienico sanitarie dei locali:

- detenzione e vendita di farmaci privi di autorizzazione all'immissione in commercio (artt. 23 e 15 D.Lgs 178/1991);
- detenzione farmaci scaduti di validità (art. 443 C.P.);
- omessa detenzione di sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla F.U. (artt. 34 R.D. 1706/1938 e 123 TULLSS);
- vendita di prodotti di erboristeria vantanti proprietà terapeutiche, proprie dei farmaci (artt. 23 e 15 D.Lgs 178/1991);

- pubblicità sanitaria non autorizzata (art. 201 TULLSS).
- vendita specialità medicinali senza prescrizioni mediche;
- corretta conservazione della documentazione o delle ricette medico-veterinarie e trasmissione delle stesse alla competente USL (art. 32 D.Lgs 119/1992);
- vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, preparati magistrali, vaccini e presidi medico-chirurgici;
- commercio di prodotti cosmetici di cui alla Legge 713/1986 (lingua italiana delle indicazioni, omessa indicazione del lotto, indicazioni mendaci vantanti proprietà proprie dei medicinali, omissione del prezzo di vendita);
- detenzione e vendita delle sostanze stupefacenti e dei veleni e corretto aggiornamento dei relativi registri di carico e scarico e bollettario buono-acquisto (D.P.R. 309/1990);
- vendita degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare ed alla prima infanzia (D.Lgs. 111/1992 - controllo delle etichette ai fini della conformità di quelle autorizzate dal Ministero della Sanità per i prodotti di cui all'allegato "I" o notificate allo stesso Ministero al momento della prima commercializzazione per i prodotti non compresi nel citato allegato - attribuzione agli stessi prodotti di proprietà terapeutiche);
- temperatura di refrigerazione del frigorifero nel rispetto di quanto previsto per le specialità medicinali e per i prodotti alimentari che necessitano di conservazione a temperatura controllata;
- attuazione del piano di autocontrollo (HACCP) di cui al D.Lgs. 155/97;
- aspetto igienico sanitario e strutturale dei locali con particolare riferimento al laboratorio ove si eseguono preparazioni magistrali.

Riguardanti gli aspetti relativi a truffe in danno del S.S.N.:

- detenzione di confezioni di farmaci defustellati (la sola detenzione fa ipotizzare la fattispecie di cui all'art. 640 C.P.);
- uso di ricettori di illecita provenienza o falsi, consegnati ai farmacisti da medici compiacenti;
- riciclaggio di fustelle: provenienti da medicinali rubati, falsificate, staccate da confezioni fornite ad ospedali e case di cura, asportate da ricette già rimborsate, relative a prescrizioni di medicinali ad assistiti ignari;
- agevolazione alla vendita di farmaci di alcune ditte in danno di altre, ai fini del "comparaggio";
- vendita di medicinali di provenienza illecita (furti e rapine).